



**OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 42, comma 2, lett. f) D.lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

**RICHIAMATO** l'art. 52 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

**DATO ATTO** che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

**DATO ATTO** che l'art. 3, comma 5quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, ha previsto che, «a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno», introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati

distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

#### **VISTI**

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), art. 1, commi 639-668, che ha istituito la TARI;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale);
- il Vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 12/05/2023;
- la necessità di promuovere pratiche di riduzione dei rifiuti, tra cui il compostaggio domestico, con effetti positivi sulla diminuzione della frazione organica conferita al servizio pubblico;

#### **CONSIDERATO CHE**

- la pratica del compostaggio domestico consente un minor conferimento di rifiuto organico e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di riduzione stabiliti dalla normativa ambientale;
- al fine di incentivare tale comportamento virtuoso, è opportuno prevedere nel Regolamento TARI una riduzione della tariffa per le utenze domestiche che praticano il compostaggio;

**RITENUTO** opportuno aggiornare il Regolamento TARI introducendo una specifica agevolazione tariffaria per gli utenti che si impegnano nel compostaggio domestico, secondo i criteri stabiliti nel nuovo *articolo* 13Bis denominato "*Riduzione per compostaggio domestico*";

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Revisore dei Conti con Verbale n. 15 del 20/11/2025, prot. 3646/2025;

Con voti n° 10 favorevoli, contrari n°0, astenuti n°0, palesemente espressi

#### **DELIBERA**

Di approvare l'aggiornamento del Regolamento comunale TARI, introducendo una specifica agevolazione tariffaria per gli utenti che si impegnano nel compostaggio domestico, secondo i criteri stabiliti nel nuovo *articolo* 13Bis denominato "*Riduzione per compostaggio domestico*", come di seguito riportato:

#### ***Art.13Bis - Riduzione per compostaggio domestico***

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della Legge n. 147/2013 e in conformità ai principi di riduzione dei rifiuti alla fonte, è riconosciuta una riduzione della quota variabile della TARI alle utenze domestiche che effettuano compostaggio domestico degli scarti organici provenienti da cucine e giardini.

La riduzione è concessa a condizione che:

- ✓ l'utenza sia dotata di area verde di pertinenza (orto o giardino) idonea al compostaggio;
- ✓ il contribuente utilizzi una compostiera, cumulo o altro sistema conforme alle normative ambientali vigenti;
- ✓ venga presentata apposita dichiarazione al Comune attestante l'attivazione del compostaggio, con allegata documentazione fotografica o autocertificazione;
- ✓ venga consentito il controllo periodico da parte degli incaricati comunali o del gestore del servizio.

La riduzione è applicata annualmente e decorre dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

La misura della riduzione è stabilita annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale, in misura non superiore al 10% della quota variabile della tariffa.

In caso di cessazione o mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 2, il contribuente è tenuto a darne comunicazione entro 30 giorni; in mancanza, il Comune procede al recupero delle somme indebitamente ridotte, con applicazione di sanzioni e interessi ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento.

La riduzione non è cumulabile con altre agevolazioni tariffarie relative alla gestione della frazione organica.

di dare atto che, sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il regolamento approvato avrà efficacia dal 1° gennaio 2026;

di dare atto ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, verrà disposta la pubblicazione dell'allegato regolamento sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

di prendere atto che, con l'approvazione dell'allegato regolamento TARI da parte del Consiglio Comunale, dovranno intendersi abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2026, tutte le norme regolamentari che siano in conflitto con l'entrata in vigore dello stesso;

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale;

Inoltre, dopo ampia discussione, con n. 10 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, espressi nelle forme previste dallo Statuto:

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Del. C.C. n. 22 del 26/11/2025

Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale.

**IL Sindaco**

*Firmato digitalmente*

(BONATTO MARCHELLO Marco Pietro)

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Firmato digitalmente*

(Dott. Giuseppe COSTANTINO)

---